



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Disegno di legge concernente “Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio, dei beni paesaggistici e ambientali”.

Testo ddl

Art. 1

Finalità

1. La presente legge recando norme urgenti per garantire la tutela e la salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente anche in rapporto all'articolo 9 della Costituzione, ha l'obiettivo di favorire lo sviluppo regolato e armonico degli impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili in armonia con le peculiarità e la conservazione del territorio regionale, nel rispetto della competenza regionale di redazione e approvazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) ai sensi all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480 (Nuove norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma della Sardegna), in ossequio al principio di leale collaborazione di cui all'articolo 120 della Costituzione e nel rispetto della competenza regionale in materia di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, primo comma, lettera e) della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Regione Sardegna).
2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge detta disposizioni, di carattere transitorio, al fine di scongiurare l'irreversibilità degli impatti sul territorio regionale derivanti dalle attività di realizzazione, installazione ovvero avviamento di impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili in assenza di un aggiornamento e completamento della pianificazione paesaggistica, urbanistica ed energetica regionale.

Art. 2

Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio

1. Nelle more dell'emanazione dei decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 20, comma 1, (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) dell'approvazione della legge regionale sull'individuazione delle aree idonee ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del medesimo decreto legislativo e del successivo adeguamento e completamento del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) e comunque per un periodo non superiore a 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'intero territorio regionale è sottoposto a misure di salvaguardia del paesaggio, del territorio e dell'ambiente comportanti il divieto di realizzare nuovi impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili che incidono direttamente sull'occupazione di suolo.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili le cui procedure di autorizzazione o concessione sono in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
3. Sono esclusi dall'applicazione delle misure di salvaguardia di cui ai commi 1 e 2, gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili finalizzati all'autoconsumo ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 199 del 2021, nonché quelli rientranti nelle comunità energetiche di cui all'articolo 31 del medesimo decreto legislativo. È consentito l'utilizzo delle coperture degli edifici a destinazione agricola ovvero a servizi generali per la realizzazione di impianti fotovoltaici al di fuori delle fattispecie degli articoli 30 e 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021.
4. Ai fini di cui al comma 1 e per adeguare contestualmente i suoi contenuti all'approvazione della legge regionale sulle aree idonee ai sensi del comma 4 dell'articolo 20, del decreto legislativo n. 199 del 2021, la Giunta regionale adotta l'aggiornamento al Piano Paesaggistico Regionale (PPR) entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge nonché avvia con la massima urgenza, secondo il principio di leale collaborazione di cui all'articolo 120 della Costituzione, tutte le iniziative previste dalla normativa vigente per garantire e favorire la celere approvazione dei decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 199 del 2021 e della conseguente legge regionale sulle aree idonee ai sensi del comma 4 del medesimo decreto legislativo. Entro gli stessi termini la Giunta regionale aggiorna il Piano Energetico Ambientale della Regione Sardegna (PEARS), di cui all'articolo 3 della legge regionale 13 ottobre 2022, n. 15 (Disposizioni in materia di energia e modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006).

Art. 3

Disposizioni finanziarie

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della Regione.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).